

<http://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/ilreato.asp>

DEFINIZIONE DEL REATO

Si definisce **reato** quel comportamento umano volontario, che si concretizza in un'azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui l'Ordinamento giuridico fa discendere l'irrogazione di una pena (sanzione penale).

L'art. 27 della Costituzione stabilisce che *"la responsabilità penale è personale"*. L'Ordinamento quindi tutela il principio della personalità della responsabilità penale per cui, la natura strettamente personale del reato, implica che nessuno può essere considerato responsabile per un fatto compiuto da altre persone.

Da tale principio consegue che tutte le persone fisiche possono essere considerate soggetti attivi del reato (l'età, le situazioni di anormalità psico-fisica e le immunità non escludono la sussistenza del reato ma incidono solo ed esclusivamente sull'applicabilità o meno della sanzione penale) e quindi assoggettabili alla sanzione penale mentre restano escluse da responsabile penale le persone giuridiche.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 27 prevedono rispettivamente che *"l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva"* e che *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*.

Affinché un comportamento possa essere ritenuto illecito e integrare fattispecie di reato occorre che sia contrario alle norme dell'Ordinamento Giuridico. Ma non basta. Per aversi reato occorre il verificarsi delle seguenti circostanze: **comportamento volontario del soggetto attivo** (autore del reato), **sussistenza dell'elemento psicologico** (dolo o colpa), **nesso di causalità** (lega il comportamento attivo del soggetto che agisce al verificarsi dell'evento lesivo) e **insussistenza di determinate condizioni che potrebbero determinare la modifica del comportamento da illecito a lecito** (le cd. cause scriminanti in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l'intero ordinamento giuridico).

A seconda del comportamento del soggetto agente, si possono distinguere i **reati commissivi** (l'evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente) e i **reati omissivi** (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente). Per quest'ultima ipotesi, va detto che l'Ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo. Ai sensi di quanto dispone il secondo comma dell'art. 40 c.p. *"non impedire un evento, che si aveva l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*.

Il soggetto attivo del reato quindi commette reato per omissione quando si trova in una di quelle situazioni (stabilite dall'Ordinamento) e, con il suo comportamento, contravviene a tali disposizioni e, dalla sua condotta, subisce una lesione un bene giuridicamente tutelato. La sua omissione integra quindi reato e determina l'applicazione di una sanzione penale.

I reati di **omissione** a loro volta si distinguono in **propri** (o di pura condotta e consistono nel mancato compimento dell'azione comandata, per la cui sussistenza non occorre il verificarsi di alcun evento materiale) e **impropri** (o commissivo mediante omissione e consistono nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l'obbligo di impedire).

I reati possono poi essere distinti in **comuni o propri**. I primi possono essere commessi indifferentemente da qualunque soggetto mentre i secondi sono riferiti a specifiche persone che rivestono una determinata qualifica (es. pubblico ufficiale nei reati contro la PA). In quest'ultimo tipo di reati vi è dunque una stretta connessione tra il fatto compiuto e la qualità rivestita dal soggetto che lo pone in essere.

A seconda che il bene tutelato giuridicamente sia leso o semplicemente offeso, l'offesa del soggetto attivo può assumere due forme: **lesione** o **messa in pericolo**. Sulla base di tale distinzione è poi possibile distinguere ulteriormente due tipi di reati: **di danno** (è necessario che il bene sia stato distrutto e/o danneggiato) e **di pericolo** (per la sussistenza del reato basta solo che il bene sia stato solo minacciato).

Infine, a seconda della pena prevista dall'Ordinamento, i reati si distinguono in **delitti** (reati puniti con le pene dell'ergastolo, della reclusione e della multa) e **contravvenzioni** (reati puniti con le pene dell'arresto o dell'ammenda).

<http://www.diritto-penale.it/la-colpevolezza.htm>

Il principio della colpevolezza nell'ambito penale

Vedi i seguenti argomenti correlati

Argomenti correlati

la *suitas*

l'imputabilità e la colpevolezza

l'imputabilità

sentenza n 364 1988

Con il termine colpevolezza, nell'ambito del diritto penale, si usa indicare l'insieme dei criteri di attribuzione psicologica del fatto materiale conforme alla fattispecie astratta di reato al suo autore (si fa riferimento ai criteri del dolo, della colpa e della preterintenzione).

Il principio di colpevolezza trova il suo fondamento nell'art. 27 della Costituzione che, al primo comma, individua nella personalità il carattere essenziale della responsabilità penale. Con riferimento, poi, all'interpretazione della portata del mentovato principio costituzionale, secondo una tesi restrittiva, l'art. 27 comma 1 stabilirebbe solo il divieto di prevedere ipotesi di responsabilità per fatto altrui; secondo la prevalente dottrina, invece, la portata dell'art. 27, 1° comma sarebbe ben più ampia in quanto volta ad escludere la responsabilità penale in difetto della possibilità di muovere un rimprovero all'autore del fatto. L'art. 27, 1° comma cost. imporrebbe la responsabilità personale colpevole ed esprimerebbe, quindi, il principio della colpevolezza come necessario presupposto della responsabilità penale con la conseguente tendenziale illegittimità costituzionale delle fattispecie di c.d. responsabilità oggettiva.

L'interpretazione del 1° comma dell'art. 27 Cost come riferentesi alla responsabilità per fatto proprio colpevole è stata fatta propria dalla stessa Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 364 del 1988 relativa all'efficacia scusante dell'errore inevitabile di diritto.

In ogni caso, tale interpretazione ben si concilia con il terzo comma dell'art. 27 che, nell'esplicitare la funzione rieducativa della pena, sarebbe ben poco comprensibile ove si ammettesse una responsabilità penale anche in ordine a fatti reattivamente ai quali non sia possibile muovere alcun rimprovero all'autore del fatto.

La colpevolezza, quale insieme di criteri di attribuzione psicologica del fatto all'autore, deve distinguersi ma presupporre:

la c.d. *suitas* dell'azione penalmente rilevante e l'insussistenza di casi fortuiti o di una forza maggiore che abbiano determinato il verificarsi del fatto;

l'imputabilità anche se la giurisprudenza, e parte della dottrina, ritiene che la colpevolezza possa essere individuata anche con riferimento a soggetti non imputabili;

l'assenza di cause di esclusione della colpevolezza medesima (tra le quali, in particolare, l'errore).

La *suitas* è individuata, all'art. 42 del cp, come coscienza e volontà dell'azione od omissione costituenti il fatto di reato; in tal senso essa va distinta ma interferisce:

sia con la colpevolezza in quanto non può configurarsi la rimproverabilità per il fatto di reato ove l'azione o l'omissione che l'abbiano determinato non siano riferibili al loro autore;

sia con l'imputabilità in quanto è ben immaginabile un'azione cosciente e volontaria commessa ma con coscienza e volontà alterate dalla situazione d'incapacità d'intendere e volere al momento del fatto.

La colpevolezza presuppone, poi, l'imputabilità (come già sottolineato, la giurisprudenza ritiene che anche nei confronti dei soggetti non imputabili possa essere formulato un giudizio di colpevolezza), nel senso che la rimproverabilità di un soggetto dipende dalla possibilità, da parte del soggetto medesimo, di scegliere

condotte alternative, possibilità esclusa dall'incapacità d'intendere e volere che, tuttavia, può rendere necessaria l'applicazione di una misura di sicurezza in relazione alla pericolosità sociale dell'autore del fatto. La colpevolezza, infine, presuppone l'insussistenza di cause atte ad escluderla e, in particolare, dunque, l'assenza di situazioni di errore concretantesi nell'errata percezione della situazione di fatto o nell'errato uso dei mezzi di esecuzione.

Sotto il profilo teorico, due sono le teorie che sono state elaborate intorno al principio della colpevolezza. Secondo una prima impostazione c.d. psicologica, la colpevolezza implicherebbe, sia con riferimento alla colpa sia per ciò che riguarda il dolo, la riferibilità in senso psicologico dell'azione o dell'omissione causative (o integranti il) del fatto di reato. Così, nell'ipotesi di responsabilità per dolo, l'autore avrebbe la coscienza e la volontà dell'azione e dell'omissione così come quella dell'evento di reato. Nell'ipotesi di responsabilità per colpa, l'autore avrebbe coscienza e volontà dell'azione e dell'omissione mentre l'evento di reato sarebbe solo prevedibile. La tesi è stata criticata in quanto eccederebbe in generalizzazione attesa l'inconciliabilità dei criteri d'attribuzione psicologica del dolo e della colpa ed in quanto la colpevolezza, in tal modo, fonderebbe solo la responsabilità penale mentre non sarebbe idonea a determinare anche la graduazione della pena.

E' stata così elaborata la teoria normativa della colpevolezza secondo cui la colpevolezza stessa si configurerebbe come divergenza, nel caso concreto, tra la coscienza e volontà che l'ordinamento esige da un determinato soggetto, e la coscienza e la volontà quali si manifestano nella condotta integrativa del fatto di reato. Nel caso del dolo, dunque, la colpevolezza si configurerebbe come un giudizio di rimprovero per aver voluto un fatto che non si doveva volere mentre, nel caso della colpa, come un giudizio di rimprovero per aver voluto l'azione o l'omissione determinanti un fatto di reato non voluto ma evitabile. In particolare, la teoria normativa, fondando la colpevolezza sulla divergenza tra la coscienza e volontà imposta dalla norma e la coscienza e volontà effettivamente assunte dal soggetto, consentono di adottare la colpevolezza anche come criterio di graduazione della pena in relazione al livello della divergenza medesima.

Art 27 cost

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte

Corte costituzionale 24 marzo 1988 n. 36

Il principio della natura personale della responsabilità penale (art. 27 cost.) equivale sia a preclusione di responsabilità per fatto altrui sia a configurabilità del fatto proprio sul presupposto della colpa in senso stretto. La legittima punibilità di un fatto imputato postula la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie.

la colpevolezza su wikipedia

imputabilità e colpevolezza di carla ottonello su diritto&diritti

<http://www.gennarocarotenuto.it/1925-articolo-27-la-responsabilit-penale-personale-ma-quella-politica-unaltra-cosa/>

Articolo 27: la responsabilità penale è personale (ma quella politica è un'altra cosa)

3 commenti

di Gennaro Carotenuto, venerdì 22 febbraio 2008, 15:33

L'articolo 27 della nostra Costituzione recita: *“La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in*

trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”.

Sfido chiunque a modificarne una virgola. Vorreste forse cambiare il terzo periodo in: “Le pene **devono** consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla **afflizione** del condannato”? O magari cambiare il primo periodo in: “La responsabilità penale è **collettiva** e ricadrà sui figli del reo fino alla settima generazione”? Alzi la mano chi è d’accordo. O il quarto in: “è **ammessa** la pena di morte”? Oppure si potrebbe cambiare il secondo periodo in “l’imputato è **considerato colpevole** fin dal primo avviso di garanzia”?

Se la Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza continua ad essere impeccabile in quest’articolo e nella stragrande maggioranza degli altri, è evidente che la Costituzione parli di **responsabilità penale**. Esiste però un altro concetto molto meno rigido, ma paradossalmente più importante, che è quello di **responsabilità politica**. Nell’Italia degli ultimi tre lustri si è giocato per mischiare le carte e confondere la responsabilità politica con quella penale (spesso cancellata usando l’artificio della prescrizione, fatta passare per assoluzione). La soluzione è stata quella che tutti conoscono: **il bivacco di manipoli di inquisiti e condannati in Parlamento**.

La politica corrotta si trincerava dietro la responsabilità penale per non riconoscere la responsabilità politiche del proprio operato. Il caso più scandaloso resta quello del senatore a vita mafioso, Giulio Andreotti. Il presunto complotto dei magistrati, i processi politici dei quali parla oggi [Sandro Bondi](#), completano un’opera di mistificazione e di inquinamento della cultura del paese che, se ha la punta di lancia in Berlusconi e nel berlusconismo, non è riconducibile solo a lui.

Se non tutti i delinquenti sono politici e neanche tutti i politici sono delinquenti (anche se i qualunquisti sono sempre dietro l’angolo ad affermare il contrario come che non esistono più le mezze stagioni) è del tutto evidente che se i cento Cuffaro in parlamento sono ancora innocenti processualmente non lo sono politicamente. Anzi politicamente sono già condannati. Lo pensa perfino Gianfranco Micciché, che ne chiese le dimissioni (ma è culo e camicia con Marcello dell’Utri, ed è sempre quello che si faceva portare la *roba* al ministero), in contrasto col proprio partito.

E’ pertanto importante quello che sta succedendo in questi giorni: la scelta del Partito Democratico di Walter Veltroni, che siamo sicuri che sarà adottata alla lettera anche dalla Sinistra Arcobaleno (la Sinistra l’Arcobaleno, per complicarci l’onomastica), di non candidare anche i semplici rinviati a giudizio oltre che i condannati nei vari gradi (tutti innocenti dal punto di vista penale) è OTTIMA. In un paese normale sarebbe il minimo. Ma questo da anni non è più un paese normale. Da qualche parte bisogna iniziare e questo è un buon inizio ed è giusto riconoscerlo anche da parte di chi guarda con sdegno alla casta politica.

Nelle sinistre i casi più spinosi sono tre: Enzo Carra che dalle tangenti Enimont per spiare è diventato esponente di punta dei Teocon (non è lui binettiano ma la Binetti che è carraiana). Sergio d’Elia, che i radicali pretendono di mettere nel pacco dopo 25 anni scontati per banda armata e concorso in omicidio e Francesco Caruso, del PRC, sul quale pende una richiesta di condanna a 13 anni.

Sono casi diversissimi e auspico l’assoluzione di Francesco, così come è vero che d’Elia abbia tutto il diritto di vivere la propria vita da uomo libero, ma è vero che non c’è una prescrizione medica di essere deputati. Si eviti di gridare all’ostracismo. Le sinistre devono candidare la moglie di Cesare (Giulio, non Previti) ed è quindi auspicabile che non ci siano eccezioni di alcun tipo.

Sulle destre c’è poco da dire, anche se a cascata sono già costrette a una riverniciatura, almeno di facciata. Il prossimo parlamento avrà -nei limiti del Porcellum- meno corrotti. Questo è un fatto positivo di per sé a meno di non essere teorici del tanto peggio. Ed è un fatto che anche su questo piano le sinistre impongono l’agenda alla destra.

Purtroppo a Casini, da Cesa a Cuffaro, restano solo i banditi, e il Popolo delle Libertà sta messo talmente male che dovrebbe cominciare ad escludere dalle liste il capo, Silvio Berlusconi. Faranno un’eccezione, temo.

Gennaro Carotenuto su <http://www.gennarocarotenuto.it>

POLITICA

Parte la gara a chi presenterà i candidati più "puliti"

Fini: "Valutare l'opportunità di presentare certi personaggi"

Fi: "No a inquisiti nelle liste

tranne vittime di processi politici"

ROMA - Comincia, fra i partiti, la gara fra chi presenterà la lista di candidati più "pulita". Il tema conquista spazio nel dibattito politico e la richiesta, avanzata da Antonio Di Pietro, di non candidare i condannati in via definitiva, dopo essere stata accolta dal Pd e rilanciata da Gianfranco Fini al Pdl, viene recepita ora in senso addirittura più "giustizialista" anche dal coordinatore di Fi **Sandro Bondi**. Che in una lettera ai coordinatori regionali del partito chiede di escludere dalle liste tutti coloro che risultino coinvolti in "procedimenti penali", salvo però quelli che, "come sappiamo", lo siano "per motivi politici". Una scure che cadrebbe ben prima della semplice condanna, e che potrebbe scatenare reazioni a non finire.

"Eventuali procedimenti penali che riguardano nostri parlamentari o eventuali candidati, esclusi naturalmente quelli che, come sappiamo, hanno un origine di carattere politico - scrive Bondi - costituiscono un motivo sufficiente di esclusione dalle liste, soprattutto per un partito come il nostro che ha sempre potuto vantare un'assoluta onestà da parte di tutti i suoi rappresentanti". Resa nota la lettera del coordinatore azzurro, un esponente della Pdl commenta: "Sono certo che a breve verrà corretto il tiro, perché non è possibile parlare di semplice 'procedimento penale'. E' un concetto troppo esteso".

E infatti, così accade. Trascorse un paio d'ore, Bondi precisa: il contenuto della lettera è provvisorio, e sarà oggetto di confronto con An in una prossima riunione.

In realtà, spiegano alcuni forzisti alla Camera, la lettera, inviata "non a caso" ai coordinatori regionali, ha uno scopo ben preciso: evitare che a livello locale si "imbarchi di tutto e di più".

La paura, insomma, è che tra i futuri candidati compaiano troppe persone dalla fedina penale non proprio specchiata. Così Fi cerca di correre ai ripari, anche per "non rimanere al palo" rispetto alle altre forze politiche che hanno fatto diventare, quello del codice deontologico, il motivo conduttore di questa campagna elettorale.

Gianfranco Fini, che ieri aveva proposto per il Pdl di far stare "fermi un giro" gli indagati o i condannati per reati gravi, ribadisce oggi la sua convinzione: i partiti devono "valutare l'opportunità di candidare o meno alcuni personaggi". Bene, gli fa eco **Francesco Storace**, "sono d'accordo, ma mi chiedo come farà" Fini con alcuni deputati che intende ricandidare e che risultano condannati. Gli interessati, tirati in ballo dal leader di La Destra, smentiscono, ricordando di essere stati assolti. Ma la polemica parte, e probabilmente non finirà presto.

Walter Veltroni segnala di aver dato "il buon esempio", anche se ribadisce l'appello agli altri partiti: vanno inseriti vincoli alle candidature "analoghi a quelli che il Pd si è dato nel suo codice etico". Insomma, i democratici aspettano che il Pdl passi "dalle parole ai fatti", come afferma

Andrea Orlando.

Anche l'Idv "si rallegra" visto che, dice il capogruppo alla Camera, **Massimo Donadi**, il "patto etico che il Pd ha deciso di condividere con noi" sta diventando "un fenomeno contagioso" che arriva a toccare anche Fi, "che di condannati in Parlamento ha sempre detenuto il triste record". **Pier**

Ferdinando Casini non rinuncia alla stoccata e, commentando la proposta di Fini, spiega: "Forse ce l'aveva con Dell'Utri e con molti eletti in Fi", forse "guardava alla composizione delle liste di Berlusconi". Per sapere come la pensa il Cavaliere, bisognerà aspettare la sua partecipazione di venerdì a Matrix, visto che stasera un "forte mal di gola" lo ha costretto a rinunciare all'intervista, in programma, al Tg5.

(21 febbraio 2008)